

Deliberazione n. 234/2023/PRSP/Rivoli Veronese (VR)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 marzo 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di

indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità/efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Rivoli Veronese (VR), la Sezione nell'ultima deliberazione, relativa al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Rendiconto 2019 (n. 131/2022/PRSP):

- rilevava il ritardo nell'approvazione del Rendiconto 2019 e nella trasmissione alla

BDAP degli schemi di Bilancio, nonché degli indicatori finanziari; rilevava, altresì, la violazione dell'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del D. L. n. 113/2016 e s.m.i.;

- rilevava, per l'esercizio 2019, un equilibrio complessivo di Bilancio negativo ed invitava l'Ente all'adozione di misure che assicurassero, nelle gestioni future, il conseguimento di tutti i saldi finali di Bilancio;

- rilevava alcune incongruenze nei dati contenuti nella documentazione a disposizione della Sezione e richiamava gli organi preposti alla necessità di porre particolare attenzione alla corretta trasmissione dei dati alla BDAP, nonché alla corretta compilazione del questionario, dovendosi rappresentare dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;

- rilevava, nell'esercizio 2019, un disavanzo della parte disponibile del risultato di amministrazione, pari a € 139.444,20;

- raccomandava la prosecuzione delle azioni intraprese dall'Ente, volte ad incrementare la capacità di riscossione;

- rilevava un indicatore di tempestività dei pagamenti positivo, pari a 35,06 giorni, per l'anno 2019; invitava, inoltre, l'Ente ad eseguire le opportune verifiche sui dati inseriti in BDAP (ponendo in essere i conseguenti adempimenti) e ad assicurare per il futuro la correttezza degli stessi;

- rilevava che, nel corso del 2019, l'Ente aveva provveduto al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori bilancio, per € 16.053,14; rilevava inoltre che, dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto, erano stati segnalati debiti fuori Bilancio in attesa di riconoscimento per € 74.858,04;

- riscontrava l'inosservanza, nel 2019, del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia;

- rilevava, per l'esercizio considerato, che l'inventario dell'Ente non era stato aggiornato e raccomandava per il futuro di rispettare l'obbligo di aggiornamento dello stesso;

- raccomandava l'adeguamento alle segnalazioni formulate dall'Organo di revisione, per le quali l'Ente non avesse ancora provveduto.

A seguito dell'esame dei questionari/relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2020-2022 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2020, nonché degli schemi di Bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione di seguito rappresentata.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Equilibri di bilancio

Dall'analisi dei dati BDAP, contenuti nel prospetto "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio", degli schemi relativi al Bilancio di previsione 2020-2022, si rileva un equilibrio di parte corrente negativo (rispettivamente di € - 70.000,00 nel 2020 e di € - 50.000,00 nel 2021). Tuttavia, dai dati reperiti nei documenti presenti nel sito istituzionale dell'Ente in "Atti comunali", sezione "Delibere", emerge che l'impostazione del Bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti

dall'art. 162 del TUEL. Infatti, il relativo prospetto evidenzia un equilibrio di parte corrente pari a zero, in quanto, per le annualità 2020 e 2021 del Bilancio di previsione, viene valorizzata la voce "Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili", pari a € 70.000,00 nel 2020 e a € 50.000,00 nel 2021.

L'Ente, nella risposta alla richiesta istruttoria, ha rappresentato quanto segue: *"Da una verifica dei prospetti allegati alla delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, si conferma che il rispetto degli equilibri di bilancio di parte corrente previsti dall'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 è garantito mediante l'applicazione di entrate di parte capitale al finanziamento di spese correnti, destinate sulla base di specifiche disposizioni di legge. Lo squilibrio di parte corrente rilevato dai dati presenti in BDAP è probabilmente da ricondurre ad un errata compilazione di tale quadro nel tracciato XBRL trasmesso. L'entrata di parte capitale destinata a spese correnti per Euro 70.000,00 nel 2020 ed Euro 50.000,00 nel 2021 si riferisce a proventi dai permessi di costruire, come descritto a pag. 19 della nota integrativa al Bilancio di previsione 2020-2022, compatibilmente con le destinazioni previste dall'art. 1, c. 460 della L. 232/2016"*.

Si invita l'Ente ad eseguire le opportune verifiche sui dati inseriti in BDAP e ad assicurare, per il futuro, la correttezza degli stessi.

Mancato rispetto del termine di trasmissione per l'invio degli schemi di Bilancio e degli indicatori finanziari alla BDAP

È stato rilevato il mancato rispetto del termine nella trasmissione di dati alla BDAP; l'Ente, a tale proposito, ha relazionato come segue: *"Come già segnalato in sede di precedente istruttoria al Bilancio di previsione 2019-2021 ed al Rendiconto 2019, si comunica che l'Ente in data 1.12.2020 ha effettuato l'assunzione di un Istruttore Tecnico cat. C a tempo pieno e indeterminato. Si segnala altresì che alla data attuale il dipendente non risulta più in servizio presso il Comune di Rivoli Veronese, in quanto ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 8.01.2022"*.

Questa Sezione, nel richiamare la propria deliberazione n. 131/2022/PRSP, in merito all'adozione, per il futuro, di idonee misure, volte a garantire l'osservanza dei termini previsti in materia, rileva il ritardo nella trasmissione alla BDAP degli schemi di Bilancio e degli indicatori finanziari. Rileva, altresì, la violazione dell'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del D. L. n. 113/2016 e s.m.i.

Domande preliminari: equilibri finanziari

In sede istruttoria si è reso necessario chiarire quanto dichiarato nel questionario sul Bilancio di previsione 2020-2022, in merito alla tipologia di disavanzo emersa con il Rendiconto dell'esercizio 2019. In particolare, è stato dichiarato che l'Ente, in sede di approvazione del predetto Rendiconto, ha registrato un disavanzo dovuto alla (diversa) modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE per il Rendiconto degli esercizi finanziari 2018 e 2019 e che le modalità di recupero sono state definite, con deliberazione del Consiglio comunale dell'Ente medesimo, previo parere dell'Organo di revisione, in 45 giorni dall'approvazione del Rendiconto 2019. Considerato che il predetto Organo, nelle proprie relazioni sui Rendiconti degli esercizi 2017 e 2018, aveva evidenziato

l'utilizzo del metodo ordinario, per la determinazione del FCDE da parte dell'Ente, si è reso necessario chiarire se il disavanzo di amministrazione (accertato in € - 139.444,20) dell'esercizio 2019 si riferisce solo alla tipologia di disavanzo ordinario (art. 188 del D. lgs. 267/2000), oppure anche alla nuova tipologia di disavanzo conseguito all'abbandono, da parte dell'Ente locale, del metodo semplificato per il FCDE (art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8).

Con nota di risposta a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione del Comune di Rivoli Veronese, è stato precisato quanto segue: *“Si premette che gli scriventi, nel corso dell'esercizio 2020 non rivestivano gli attuali ruoli di Responsabile del Servizio Finanziario e di Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente”*.

In merito a quanto richiesto con nota istruttoria è stato poi riferito che: *“Dall'analisi delle deliberazioni consiliari n. 33 e n. 35 del 27.11.2020 di approvazione del Rendiconto della gestione 2019 e del provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione emerso dal Rendiconto stesso, si rileva che l'ente ha optato per il ripiano secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 188 del D.Lgs. 267/2000. Si segnala, peraltro, che il FCDE accantonato in sede di Rendiconto 2018 non era stato calcolato con il metodo semplificato ma con il metodo ordinario (media semplice dei rapporti annui), come risultante dal calcolo allegato alla delibera (allegato 1, metodo A): pertanto, nonostante il FCDE al 31.12.2019 si sia incrementato rispetto all'anno precedente di Euro 70.484,79, tale scelta precludeva in ogni caso all'ente la possibilità di programmare il ripiano di quota del disavanzo emerso secondo le modalità agevolate previste dall'art. 39-quater del D.L. 162/2019, contrariamente a quanto riportato a pag. 19 della relazione del Revisore al Rendiconto 2019”*.

Nel prendere atto di quanto sopra comunicato, la Sezione raccomanda, in generale, una maggiore attenzione alla corretta compilazione dei documenti richiesti, dovendosi rappresentare in questi informazioni e dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

Inoltre, sempre dall'analisi del questionario sul Bilancio di previsione 2020-2022, è emerso che l'Organo di revisione non ha verificato la regolarità del calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento, anche in considerazione delle nuove modalità, di cui all'art. 1, commi 79 e 80, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del DL 18/2020, conv. nella L. n. 111/2020, nonché delle motivazioni fornite in merito: *“Il calcolo non sembra corretto”*.

Al riguardo è stato comunicato quanto segue: *“Da un'analisi effettuata dall'Organo di revisione, si rileva che nel Bilancio di previsione 2020-2022 è stato stanziato un FCDE di Euro 62.640,00 per il 2020, Euro 62.435,00 per il 2021 ed Euro 64.785,00 per il 2022. Non risulta tuttavia allegato alla delibera il prospetto completo allegato C di composizione del FCDE per il triennio, ma solamente un prospetto annuale, nel quale peraltro il totale della colonna “accantonamento effettivo” (Euro 64.640,00) non corrisponde al totale stanziato a bilancio ed è inferiore al totale della colonna “accantonamento minimo obbligatorio” (Euro 68.001,00). Anche la nota integrativa non chiarisce quali siano le voci di entrata assoggettate ed il metodo di calcolo scelto, né fornisce altri elementi utili ad interpretare i valori sopraccitati.*

L'Organo di revisione rileva altresì che nel Rendiconto di gestione 2020, nonché nei Bilanci e Rendiconti approvati successivamente, il FCDE appare calcolato correttamente e adeguatamente illustrato in nota integrativa”.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la Sezione deve rilevare che nel Bilancio di previsione 2020-2022 la quantificazione del FCDE non appare corretta. Deve pertanto essere effettuato un nuovo calcolo, determinando correttamente il predetto Fondo e l'esatto ammontare del disavanzo accertato in sede di approvazione del Rendiconto per l'anno 2019, per un riallineamento dei conti nel primo esercizio utile.

A tale fine, dovranno essere predisposti e trasmessi una relazione semestrale ed un apposito prospetto del Risultato di amministrazione a questa Sezione, che si riserva di valutare il fenomeno nel controllo dei successivi cicli di bilancio.

RENDICONTO 2020

Mancata trasmissione, tramite l'applicativo Con.Te, della relazione dell'Organo di revisione sul Rendiconto dell'esercizio 2020

Si premette che, al fine del controllo in esame, non essendo stata trasmessa, tramite l'applicativo Con.Te, la relazione sul Rendiconto dell'esercizio 2020 dell'Organo di revisione, si è provveduto a estrapolare informazioni/documenti dal sito istituzionale dell'Ente, in “Atti comunali”, sezione “Delibere”.

A seguito di richiesta istruttoria, in merito alla mancata trasmissione della sopra citata relazione, l'Ente ha comunicato quanto segue: *“Si segnala che la relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2021 non è stata trasmessa tramite l'applicativo Con.Te per errore materiale; pertanto, si è provveduto al caricamento in data 10.02.2023. Si segnala altresì che la relazione era stata caricata su piattaforma BDAP in data 6.08.2021, ritenendolo sufficiente ad adempiere all'obbligo di trasmissione”.*

Nella risposta sopra riportata, presumibilmente per mero errore materiale, si fa riferimento alla relazione dell'Organo di revisione sul Rendiconto 2021.

La Sezione invita, per gli esercizi successivi, a provvedere al caricamento di tutti gli allegati espressamente richiesti nel questionario (in particolare la delibera consiliare di approvazione del Rendiconto e la relazione dell'Organo di revisione sul Rendiconto) tramite l'applicativo Con.Te.

Effetti dell'emergenza sanitaria sulla gestione finanziaria 2020

Dai documenti rinvenuti nel sito istituzionale dell'Ente, in “Atti comunali”, sezione “Delibere” (quali la “Relazione illustrativa sulla gestione dell'esercizio 2020” e vari allegati), si legge quanto segue: *“L'eccezionale evento pandemico da Covid-19 che ha caratterizzato la maggior parte dell'annualità, ha profondamente modificato la programmazione iniziale, a causa della sospensione di alcuni servizi, delle difficoltà di riscossione di alcuni proventi e, più in generale, del blocco delle attività generalizzato sul territorio per diversi mesi dell'anno. Al fine di compensare le perdite previste, lo Stato ha assegnato ai Comuni diversi contributi compensativi, in alcuni casi per casistiche specifiche, in altri a destinazione generica: si segnala in particolare la costituzione di*

due distinti vincoli nel risultato di amministrazione, quantificati in misura prudenziale, comprendente l'intero ammontare del Fondo funzioni fondamentali e del Fondo funzioni enti locali, in attesa della trasmissione della certificazione delle perdite, da produrre entro il 31 maggio 2021. A seguito della trasmissione della stessa, il Comune provvederà ad un adeguamento del valore delle risorse vincolate, sulla base delle risultanze effettive della certificazione”.

Alla luce di quanto sopra rappresentato in merito, si rilevano incongruenze nei dati indicati in tali documenti, con gli ulteriori documenti a disposizione della Sezione (questionario sul Rendiconto 2020 e BDAP). In particolare, nei documenti estrapolati dal sito istituzionale dell'Ente, la composizione del risultato di amministrazione risulta pari a € 685.447,98, di cui:

- a) Parte accantonata € 474.551,09;
- b) Parte vincolata € 279.075,06;
- c) Parte destinata a investimenti € 0,00;
- d) Parte disponibile € - 68.178,17.

In BDAP e nel questionario sul Rendiconto 2020, la composizione risulta la seguente:

- a) Totale accantonamenti € 474.551,09;
- b) Totale parte vincolata € 273.151,89;
- c) Totale parte destinata agli investimenti € 0,00;
- d) Totale parte libera € - 62.255,00.

Si osserva una differenza nella parte vincolata del risultato di amministrazione e, conseguentemente, nella parte disponibile.

L'Ente, nella risposta alla richiesta istruttoria, ha rappresentato quanto segue: *“Si comunicano le seguenti informazioni.*

- *La certificazione delle perdite Covid per l'anno 2020 è stata regolarmente trasmessa nei termini, acquisita al protocollo MEF n. 137145 del 24.05.2021.*
- *Il Rendiconto della gestione 2020 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 31.05.2021, sulla base dei valori contabili antecedenti la certificazione: tale versione del Rendiconto risulta trasmessa in BDAP già in data 8.05.2021, in stato “approvato dalla Giunta”.*
- *Il Rendiconto 2020 è stato successivamente rettificato con deliberazione consiliare n. 35 del 29.06.2021, sulla base delle risultanze della certificazione stessa: tale versione del Rendiconto risulta trasmessa in BDAP in data 5.07.2021, in stato “approvato dal Consiglio”. L'ultima versione dei dati trasmessi in BDAP risulta pertanto conforme alle risultanze definitive del Rendiconto 2020.*
- *Si allega prospetto di dettaglio (All. 2) riportante l'importo ricevuto per ciascun ristoro Covid, con le relative quote utilizzate e non utilizzate nell'anno: il prospetto*

dimostra la riconciliazione dei valori con i fondi conservati nell'avanzo vincolato e con i dettagli per piano dei conti riportati nella certificazione trasmessa. Per quanto riguarda il Fondo funzioni fondamentali – quota ordinaria, si fa notare che il saldo tra le maggiori spese/minori entrate e le minori spese/maggiori entrate presenta un valore negativo, pertanto tale fondo è stato rappresentato nell'avanzo vincolato per l'intero importo assegnato.

- *L'Organo di revisione conferma che il Fondo funzioni fondamentali è stato utilizzato per finalità ammissibili e connesse all'emergenza epidemiologica, così come i relativi ristori specifici di entrata e di spesa, sulla base della specifica disciplina di ciascun ristoro. La quota di detti fondi non utilizzata al 31.12.2020 è stata correttamente rappresentata nella parte vincolata del risultato di amministrazione, come evidenziato dai prospetti allegato A ed allegato A/2 al Rendiconto 2020, rettificati con atto di Consiglio n. 35 del 29.06.2021”.*

La Sezione riscontra la conformità dei dati caricati in BDAP (ultima versione trasmessa in data 5.7.2021) con le risultanze definitive del Rendiconto 2020 e prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

Equilibri di bilancio

Gli equilibri del Rendiconto 2020, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	297.467,27
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	130.371,96
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	427.839,23
Equilibrio di bilancio (W2)	58.235,88
Equilibrio complessivo (W3)	58.235,88

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione, nel rispetto dell'art. 1, commi 897 e 898, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

L'Ente rispetta, inoltre, il saldo-obiettivo di finanza pubblica (sia in sede previsionale che) a Rendiconto.

Risultato di amministrazione

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE SCHEMI BDAP	Rendiconto 2020
Fondo cassa	1.321.964,68
Residui attivi	804.089,20
Residui passivi	1.073.925,18
FPV	366.680,72
Risultato di amministrazione	685.447,98
Totale accantonamenti	474.551,09
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>233.369,05</i>

Totale parte vincolata	273.151,89
Totale parte destinata agli investimenti	-
Totale parte libera	- 62.255,00

Nell'esame sul Rendiconto dell'esercizio 2019 (deliberazione n. 131/2022/PRSP), la Sezione accertava un disavanzo di amministrazione pari ad € - 139.444,20.

In merito alle modalità di copertura di tale disavanzo, con provvedimento C.C. n. 35 del 27 novembre 2020, avente ad oggetto "Disavanzo di amministrazione rendiconto di gestione 2019 esame ed approvazione del provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 267/2000", l'Ente dichiarava di voler applicare agli esercizi 2020/2022, le seguenti quote di ripiano: euro 39.444,20 nell'esercizio 2020, euro 50.000,00 nell'esercizio 2021 ed euro 50.000,00 nell'esercizio 2022.

Fermo restando quanto già relativamente al calcolo del FCDE in sede di Bilancio di previsione 2020-2022, la copertura della quota di disavanzo da ripianare per l'esercizio 2020, pari ad € 39.444,20, viene confermata dai dati indicati in BDAP. In particolare, si rileva che tale quota risulta indicata nei prospetti "Verifica equilibri" e "Quadro generale riassuntivo" del conto consuntivo 2020.

In relazione ai parametri di deficitarietà, dall'analisi dei dati BDAP emerge che l'Ente, nell'esercizio 2020, non ha rispettato il parametro previsto dal DM 28 dicembre 2018, Indicatore 12.4 "Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio" (Disavanzo iscritto in spesa del conto del Bilancio/Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate che non deve superare la soglia dell'1,20%), pari al 2,34%.

Il Collegio rileva, dunque, il superamento del parametro in questione, richiamando l'Ente sulla necessità di rientrare nei valori previsti.

Gestione dei residui e capacità di riscossione

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2020 è pari ad € 804.089,20, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (€ 921.715,37). La composizione degli stessi è di seguito rappresentata:

- residui attivi da gestione di competenza € 268.583,31 (33,40% del totale);
- residui attivi da gestione dei residui € 535.505,89 (66,60% del totale).

Si rileva un tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi totali pari al 35,90%. In particolare, la gestione dei residui evidenzia nella riscossione del titolo I una percentuale migliorabile, pari al 46,26%.

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2020 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	341.149,57	157.828,10	46,26%
Tit. 3 residui	109.446,52	104.181,17	95,19%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2020 accertamenti (a)		% (b/a)

		Rendiconto 2020 riscossioni in c/competenza (b)	
Tit. 1 competenza	979.621,24	821.180,24	83,83%
Tit. 3 competenza	237.030,90	146.138,56	61,65%

Per quanto concerne la movimentazione delle somme rimaste a residuo, nel questionario si evidenziano le seguenti percentuali di riscossione:

- TARSU/TIA/TARI/TARES - residui attivi al 01.01.2020 pari a € 144.772,95 e residui riscossi al 31.12.2020, pari a € 63.828,80 (44,09% di riscossione);

- FITTI ATTIVI E CANONI PATRIMONIALI - residui attivi al 01.01.2020, pari a € 3.378,47 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a € 138,00 (4,08% di riscossione).

In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, si evidenzia la voce "Recupero evasione IMU/TASI", con accertamenti pari a € 95.784,67 e riscossioni, pari a € 24.936,68 (26,03% di riscossione).

Le difficoltà riscontrate nell'attività di riscossione sono state oggetto di rilievo anche nella precedente deliberazione della Sezione, n. 131/2022/PRSP. È stato pertanto chiesto di illustrare le azioni intraprese dall'Ente, al fine di rendere più efficiente la predetta attività, nonché gli importi riscossi ad oggi. La risposta è stata la seguente: *“Relativamente all'entrata da attività di recupero IMU-TASI, si fornisce il seguente riscontro, con riferimento agli accertamenti in conto competenza 2020 ed alla loro evoluzione successiva:*

Accertamenti c/competenza 2020: Euro 95.784,67

Di cui riscossi nel 2020: Euro 24.936,68

Di cui riscossi nel 2021: Euro 23.175,96

Di cui riscossi nel 2022: Euro 21.688,01

Residuo da riscuotere al 31.12.2022: Euro 25.984,02

Relativamente all'entrata da TARI, si fornisce il seguente riscontro, con riferimento ai residui attivi al 1.01.2020 ed agli accertamenti in conto competenza 2020, esponendo la loro evoluzione successiva:

Residui attivi al 1.01.2020: Euro 135.650,18

Di cui riscossi nel 2020: Euro 30.216,69

Di cui riscossi nel 2021: Euro 13.674,29

Di cui eliminati nel 2021: Euro 45.305,38

Di cui riscossi nel 2022: Euro 12.703,78

Residuo da riscuotere al 31.12.2022: Euro 33.740,04

Accertamenti c/competenza 2020: Euro 217.363,81

Di cui riscossi nel 2020: Euro 178.789,72

Di cui riscossi nel 2021: Euro 16.117,63

Di cui riscossi nel 2022: Euro 5.072,99

Residuo da riscuotere al 31.12.2022: Euro 17.383,47

Si precisa che il dato del residuo al 31.12.2022 costituisce un dato di pre-consuntivo.

Relativamente all'entrata da fitti attivi, si fornisce il seguente riscontro, con riferimento ai residui attivi al 1.01.2020 ed agli accertamenti in conto competenza 2020, esponendo la loro evoluzione successiva:

Residui attivi al 1.01.2020: Euro 2.194,92

Di cui riscossi nel 2020: Euro 0,00

Di cui riscossi nel 2021: Euro 0,00

Di cui riscossi nel 2022: Euro 0,00

Residuo da riscuotere al 31.12.2022: Euro 2.194,92

Accertamenti c/competenza 2020: Euro 8.836,00

Di cui riscossi nel 2020: Euro 5.821,00

Di cui riscossi nel 2021: Euro 603,00

Di cui riscossi nel 2022: Euro 0,00

Residuo da riscuotere al 31.12.2022: Euro 2.412,00

Si precisa che il dato del residuo al 31.12.2022 costituisce un dato di pre-consuntivo.

Analogamente a quanto riferito in sede di precedente istruttoria, per quanto riguarda gli importi che compongono tali residui, l'Ente ha provveduto a notificare ad ogni debitore il sollecito di pagamento; successivamente, si è provveduto a notificare avviso di accertamento per omesso pagamento e, in caso di ulteriore inadempienza, si è provveduto a iscrivere a ruolo coattivo presso Agenzia delle Entrate Riscossione. L'attività di riscossione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione è in fase di svolgimento.

Si sottolinea che ad oggi la situazione appare nettamente migliorata, precisando che dal 8.03.2020 e fino al 31.08.2021 la riscossione coattiva è stata sospesa da provvedimenti normativi (art. 68, D.L. 18/2020).

L'attività è ripresa a pieno regime nell'autunno del 2021, sia per la notifica di nuovi provvedimenti, sia per l'attività coattiva effettuata da Agenzia delle Entrate Riscossioni, con significativi riversamenti mensili delle somme riscosse”.

La Sezione raccomanda all'Ente di proseguire nell'attività di miglioramento della riscossione.

SITUAZIONE DI CASSA

Situazione di cassa	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	1.321.964,68
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata (dato tratto dalla "Relazione illustrativa sulla gestione dell'esercizio 2020")	97.304,98
Tempestività dei pagamenti	40,00

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

L'Ente non ha inoltre fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Dall'analisi del questionario emerge che la cassa vincolata al 31.12.2020 è pari a zero. A tale riguardo, alla domanda preliminare "*L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020?*", è stato risposto "*SI*". Tuttavia, dalla "Relazione illustrativa sulla gestione dell'esercizio 2020", emerge che la cassa predetta è pari a € 97.304,98.

In risposta alla richiesta istruttoria, l'Ente ha fornito i seguenti chiarimenti: "*Si conferma che la cassa vincolata al 31.12.2020 risultante dal Conto del tesoriere è pari ad Euro 97.304,98, come indicato nella relazione illustrativa al Rendiconto 2020. Il valore zero indicato nel questionario è da ricondurre ad un errore di compilazione*".

Si invita, per gli esercizi successivi, ad assicurare la corretta compilazione del questionario.

Per quanto concerne la tempestività dei pagamenti, si rileva un valore positivo per l'anno 2020 (40 giorni). Lo stesso indicatore permane positivo (29 giorni) anche nell'esercizio 2021.

Il superamento di tale indicatore era stato rilevato da questa Sezione anche nel corso del precedente esercizio finanziario (deliberazione n. 131/2022/PRSP). In particolare, era emerso che le difficoltà nel rispettare i tempi di pagamento erano dovute alle criticità nell'attuare misure adeguate alla gestione delle liquidazioni, nonché alla forte carenza di personale in servizio presso l'Ente. Al riguardo, l'Amministrazione comunale aveva comunicato di essersi attivata per superare il problema.

La Sezione si riserva di verificare l'esito delle misure adottate dall'Ente, al fine di eseguire i pagamenti nei termini di legge, in occasione dell'esame dei Rendiconti degli esercizi successivi.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	442.579,19

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie, né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. L'Ente dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di finanza derivata.

Partenariato pubblico-privato: dall'esame del questionario sul Rendiconto 2020 emerge che l'Ente ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal D.lgs. n. 50/2016. In particolare, trattasi di "Riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà o dell'illuminazione pubblica".

In sede istruttoria è stato chiesto di informare in merito alle risultanze del monitoraggio sulla gestione di tale operazione, nonché di specificare:

- l'importo complessivo del progetto;
- il finanziamento a carico del partner privato;
- l'eventuale finanziamento a carico del Comune di Rivoli Veronese;
- la registrazione contabile di tale operazione.

In riscontro alla richiesta istruttoria è stato comunicato quanto di seguito indicato: *"L'operazione a cui si fa riferimento è relativa al contratto di gestione del servizio di pubblica illuminazione, affidato con determinazione dell'Area Tecnica n. 433 del 28.12.2018. Dall'analisi della stessa, l'affidamento non sembra effettuato sulla base di un'operazione di partenariato pubblico-privato, come definite dal D.Lgs. 50/2016, contrariamente a quanto indicato nel questionario. Si allegano, per completezza, copia degli atti inerenti detta operazione (All. 3)".*

Si prende atto di quanto comunicato dall'Amministrazione comunale.

ULTERIORI CONTROLLI

Si osserva, poi, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che per l'esercizio 2020:

- in merito ai debiti fuori Bilancio, nella "Relazione illustrativa sulla gestione dell'esercizio 2020", viene dichiarato che *"Nel corso dell'anno 2020 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio con deliberazioni consiliari n. 34 del 27.11.2020 e n. 42 del 30.12.2020, rispettivamente per un valore di euro 68.644,08 e di euro 13.897,71. Sull'esercizio 2020 risulta già finanziato n. 1 debito fuori bilancio per euro 727,87 (imp. 877/2020), mentre a carico dell'esercizio 2021 sono stati finanziati i rimanenti debiti fuori bilancio per complessivi euro 81.813,92"*.

In relazione ai parametri di deficitarietà, dall'analisi dei dati BDAP emerge che l'Ente non ha rispettato il parametro previsto dal DM 28 dicembre 2018, Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) maggiore dello 0,60%.

Il Collegio rileva il superamento del parametro in questione, evidenziando che il riconoscimento di debiti fuori Bilancio costituisce un istituto di carattere eccezionale e che il reiterato ricorso ad esso, come nel caso in esame, costituisce un fattore di rischio per gli equilibri di Bilancio stesso. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Amministrazione comunale sulle cause che hanno consentito il verificarsi di tali situazioni;

- in merito alla contrattazione integrativa, si rileva che l'accordo decentrato integrativo non è stato sottoscritto entro il 31/12/2020, pur avendo l'Ente vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme.

Si richiama il Comune al rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

- l'Ente, per l'adozione del Piano della performance, di cui al D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, non ha assunto uno specifico provvedimento e non ha unificato organicamente il Piano degli obiettivi e quello della performance nel PEG.

Il Comune, nella risposta alla richiesta istruttoria, ha comunicato quanto segue: *“Si segnala che il Piano della performance per l'anno 2020 è stato approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 63 del 16.12.2020”*.

Considerato che il Bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare in data 18/12/2019, si riscontra, anche nel 2020, l'inosservanza del termine di adozione del Piano della performance;

- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- l'Ente si è avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata, secondo le indicazioni del DM 10/11/2020;

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Rivoli Veronese (VR):

- invita l'Ente ad eseguire le opportune verifiche sui dati inseriti in BDAP (in particolare nel prospetto “Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio” degli schemi relativi al Bilancio di Previsione 2020-2022) e ad assicurare, per il futuro, la correttezza degli stessi;

- rileva il ritardo nella trasmissione alla BDAP degli schemi di Bilancio e degli indicatori finanziari, nonché la violazione dell'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del D. L. n. 113/2016 e s.m.i., richiamando l'attenzione sulla necessità dell'adozione, per il futuro, di idonee misure, volte a garantire l'osservanza dei termini previsti in materia;

- rileva che, nei vari documenti a disposizione della Sezione, sono state fornite indicazioni contrastanti sulla tipologia di disavanzo precedentemente maturato, raccomandando, in generale, una maggiore attenzione alla corretta compilazione dei documenti richiesti, dovendosi rappresentare in questi informazioni e dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;

- rileva che, nel Bilancio di previsione 2020-2022, la quantificazione del FCDE non appare corretta, dovendo pertanto essere effettuato un nuovo calcolo, con rideterminazione del predetto Fondo e dell'esatto ammontare del disavanzo accertato in sede di approvazione del Rendiconto per l'anno 2019, per un riallineamento dei conti nel primo esercizio utile; a tale fine, dovranno essere predisposti e trasmessi una relazione semestrale ed un apposito prospetto del Risultato di amministrazione a questa Sezione,

che si riserva di valutare il fenomeno nel controllo sui successivi cicli di bilancio;

- rileva che non è stata tempestivamente trasmessa, tramite l'applicativo Con.Te, la relazione sul Rendiconto dell'esercizio 2020 dell'Organo di revisione, invitando, per gli esercizi successivi, a provvedere al caricamento di tutti gli allegati richiesti (in particolare la delibera consiliare di approvazione Rendiconto – Relazione Organo di revisione sul Rendiconto);

- riscontra la copertura della quota di disavanzo da ripianare per l'esercizio 2020, pari ad € 39.444,20 e rileva il superamento del parametro previsto dal DM 28 dicembre 2018, Indicatore 12.4 “Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio” (Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate che non deve superare la soglia dell'1,20%);

- raccomanda la prosecuzione nel miglioramento dell'attività di riscossione messa in atto dall'Ente;

- rileva, per l'anno 2020, un valore positivo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, pari a 40 giorni;

- rileva il riconoscimento e il finanziamento di debiti fuori bilancio, complessivamente per euro 82.541,79; rileva, altresì, il superamento del parametro previsto dal DM 28 dicembre 2018, Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) e dell'Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento), maggiore dello 0,60%;

- rileva che entro il 31/12/2020 non è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo, pur avendo l'Ente vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme, invitando il Comune al rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

- riscontra, anche nel 2020, l'inosservanza del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rivoli Veronese (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Daniela D'Amato

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 5 ottobre 2023.

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin